

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 14 MAGGIO 1965

(43^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1020) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri; Russo Spena; Finocchiaro e Fusaro; Bussi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . .	Pag. 632, 636, 637, 638, 639, 640 641, 643, 645, 646, 648, 650
BALDINI	639, 640
BASILE	642, 643
BOSCO	637
DONATI	637, 638, 641, 643, 645
LIMONI	636, 637, 638, 640
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .	636, 638, 639, 641, 642, 643, 644 645, 646, 647, 648, 650
ROMANO	639, 642
SPIGAROLI, relatore .	632, 637, 640, 641, 643, 645 647, 648, 650

« Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali » (1026) (D'iniziativa dei deputati Cruciani e Giugni Lattari Jole, Di Vittorio Berti Baldina ed altri; Savio Emanuela

ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 622, 626, 628, 629, 630, 631, 632
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	627, 629, 630
BASILE	626, 629, 632
DONATI	631
FARNETI Ariella	631
LIMONI	629
MONETI	631
MORABITO	629
ROMANO	630
ROVERE	632
ZACCARI, relatore	622

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bosco, Farneti Ariella, Levi, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cassano è sostituito dal senatore Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Magrì.

MONETTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Giugni Lattari Jole; Di Vittorio Berti Baldina ed altri; Savio Emanuela ed altri: « Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali » (1026) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Giugni Lattari Jole; Di Vittorio Berti Baldina, Seroni, Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Jotti Leonilde, Bronzuto, Illuminati, Rossanda Banfi Rossana, Viviani Luciana, Di Lorenzo, Diaz Laura, Natta, Picciotto, Re Giuseppina, Scionti, Bernet Maria, De Polzer, Balconi Marcella, Loperfido, Gessi Nives, Fibbi Giulietta, Zanti Tondi Carmen; Savio Emanuela, Borghi, Buzzi, Rampa, Conci Elisabetta, Fusaro, Titomanlio Vittoria: « Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, già ampiamente discusso in sede referente dalla nostra Commissione, ci è stato assegnato in sede deliberante su richiesta unanime della Commissione medesima.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1026 al nostro esame, deriva dalla relazione e dalla fusione compiuta dalla 8^a Commissione della Camera dei deputati di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Anche al Senato era stato presentato, per iniziativa delle senatrici Romagnoli Caretoni e Nenni, un disegno di legge (n. 589) che penso possa considerarsi assorbito nel provvedimento trasmesso dalla Camera.

I problemi affrontati dal disegno di legge n. 1026 sono fondamentalmente tre. L'articolo 1 stabilisce: « È soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi ».

L'ordinamento delle classi delle scuole elementari in maschili, femminili e miste era stato stabilito dall'articolo 313 della legge Casati e mantenuto dalla legge Orlando del 1904 e dalla riforma scolastica Gentile del 1923. La legge Orlando infatti, all'articolo 5, confermava gli stessi principi della legge Casati, con l'unica deroga della istituzione delle classi miste nelle località con due soli insegnanti: disposizioni riportate con le stesse parole nell'articolo 68 del testo unico del 1928.

Le disposizioni citate non incidono sull'assegnazione dei docenti, i quali tutti, indipendentemente dal sesso, si trovavano in condizioni di parità, dato che si suggeriva solo ai Direttori didattici di assegnare preferibilmente le maestre alle classi femminili ed i maestri alle classi maschili.

Una innovazione profonda invece, fu introdotta dall'articolo 295 del regolamento generale del 26 aprile 1928, n. 1297, che stabilisce nel secondo comma: « Alle scuole maschili sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre. Quando non sia possibile assegnare i maestri a tutte le scuole maschili, vi si provvede in via provvisoria con personale femminile, destinandolo di preferenza alle classi inferiori ».

A questa norma sembra opporsi il dettato costituzionale, che all'articolo 3 sancisce l'eguaglianza dei cittadini « senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali », all'articolo 37 sancisce che « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse re-

tribuzioni che spettano al lavoratore », e che all'articolo 51 dispone che « tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Vi è poi il disposto della legge 9 febbraio 1963, n. 66: « La donna può accedere a tutte le cariche professionali ed impieghi pubblici compresa la Magistratura nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento di carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge ». I maestri si trovano oggi in una situazione di privilegio rispetto alle maestre. Infatti, essendo il loro numero di gran lunga inferiore a quello delle maestre ed essendo il numero delle classi maschili e di quelle femminili quasi identico, gli stessi hanno la possibilità di ottenere più facilmente i trasferimenti e di ottenere anche, più facilmente, negli incarichi e nelle supplenze l'assegnazione a comode sedi.

Pur non potendosi negare che i predetti inconvenienti, più che conseguenze della legge siano conseguenze del limitato numero dei maestri, ci troviamo di fronte ad una situazione di innegabile privilegio: nella mia piccola provincia di Imperia, nell'ultimo concorso magistrale vi furono 8 maestri vincitori su 16 posti maschili messi a concorso, l'ultimo dei quali col punteggio di 106,62, mentre vi furono 14 maestre vincitrici su 14 posti femminili messi a concorso, l'ultima delle quali col punteggio di 128,38. Da questo fatto giustamente può emergere la considerazione che il sesso è valutato più del merito e della capacità personale e didattica.

Sembrerebbe a questo punto logica e legittima la norma proposta dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, se non emergessero alcune obiezioni che possono far sorgere notevoli perplessità. Il dettato costituzionale, secondo una sentenza della Corte costituzionale, non vieta al legislatore « di assumere in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale della eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito *attitudinario*, come condizione cioè che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità

degli appartenenti ad un determinato sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: idoneità mancante o attenuata negli appartenenti all'altro sesso, sì da pregiudicare l'efficacia ed il regolare svolgimento dell'attività pubblica ».

Ora, se è vero che la pedagogia e la psicologia e, soprattutto, la quotidiana esperienza dei dirigenti scolastici e degli insegnanti riconoscono l'esigenza di affidare gli alunni maschi delle classi IV e V elementari preferibilmente ai maestri, non si corre il rischio di pregiudicare la formazione e l'interesse degli alunni, che sono i soggetti principali della scuola? È questa una domanda che mi sono posta e che mi permetto di porre agli onorevoli colleghi affinché la mia relazione sia, nei limiti del possibile, serena ed obiettiva.

Inoltre, se è vero che i maestri trovano nella legislazione attuale innegabili privilegi, è anche vero che sotto un particolare punto di vista anche alle maestre la stessa situazione ne procura altri. Infatti, il maggior punteggio di cui godono è frutto spesso di servizi scolastici accumulati nel corso di molti anni, di idoneità conseguita in più concorsi, di servizi prestati nel doposcuola, nelle colonie, nelle scuole materne, di partecipazioni a corsi di cultura, attività tutte cui il maestro non può dedicarsi, perchè il problema suo principale, ottenuto il diploma, è quello di conseguire al più presto stabilità di lavoro e perchè spesso, senza il servizio militare, si trova in condizioni di materiale impossibilità di parteciparvi.

Se questa è la situazione reale, non può sorgere il problema della necessità di trovare forme adeguate per, non dico favorire, ma porre il maestro in condizioni reali di parità con le maestre, per non indurlo ad abbandonare la scuola, quella scuola che anche di lui ha bisogno? È questa un'altra domanda che desidero porre all'onorevole Commissione, perchè se per nostra scelta politica approviamo l'articolo 1, non dobbiamo nasconderci le conseguenze, di cui la più grave può essere l'allontanamento di giovani energie maschili dalla carriera magistrale.

In uno studio apparso recentemente su « Scuola italiana moderna » mi ha colpito il giudizio di un alto esponente della pedagogia americana, il prof. Sterling Mc Murin, consulente per l'educazione del defunto Presidente Kennedy, il quale affermava che la situazione deficitaria della scuola elementare americana era imputabile anche e soprattutto alla diserzione in sempre maggior numero degli uomini dall'insegnamento elementare.

Io credo che nessuno voglia rendersi così scientemente colpevole di aver provocato un danno alla scuola primaria italiana, per cui è indispensabile, inderogabile, se si approva l'articolo 1 al nostro esame, impegnarsi ed impegnare il Governo a studiare tutte quelle iniziative occorrenti, accanto alla riforma degli Istituti magistrali, alla valorizzazione della istruzione magistrale, atte ad attirare i giovani alla scuola, che di loro ha bisogno, non escludendo ad esempio la riduzione del servizio militare o la concessione di un punteggio per lo stesso servizio.

Il secondo problema, quello posto dall'articolo 2, il quale stabilisce che « sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili » è parimenti delicatissimo, perchè riguarda il principio della coeducazione. Sullo stesso la relazione dell'onorevole Di Vittorio Berti Baldina afferma che è necessario introdurre nelle scuole elementari « il principio della coeducazione di ambo i sessi », principio che viene non solo accettato, ma consigliato da tutte le pedagogie moderne », mentre la relazione dell'onorevole Emanuela Savio precisa: « affermata l'eguaglianza soggettiva del docente, gli altri problemi organizzativi, assegnazione alle classi degli alunni e loro collocazione è bene siano demandati, in omaggio all'autonomia pedagogica didattica, ai direttori didattici, a coloro, insomma, che sono preposti alla guida della scuola ».

Nella discussione avvenuta in sede di 8ª Commissione alla Camera sono state sollevate obiezioni alla codificazione del principio di coeducazione in nome dell'autogoverno della scuola, dell'autonomia degli in-

segnanti e della libertà delle famiglie, e la stessa rappresentante del Governo, in sede di approvazione dell'articolo 2, ha chiarito che la norma non poteva in nessun caso convertirsi in un obbligo in senso contrario, a mortificazione della libertà di scelta dei direttori didattici.

Ora, pur non intendendo approfondire il problema, che non è stato oggetto di specifico studio, mi sembra di poter affermare:

1) che sul problema della coeducazione, su cui da secoli si discute, non vi è coincidenza di vedute tra i vari studiosi, anche se nessun pedagogista e nessuno psicologo si è dimostrato contrario alla coeducazione almeno sino all'inizio del decimo anno di età;

2) che l'orientamento moderno tende da una parte ad evitare tutte le forme estreme, compresa quella del naturalismo che richiede una coeducazione illimitata negando i pericoli ad essa inerenti e attribuendo poco valore alla differenze psicologiche tra i due sessi, dall'altra a distinguere invece età e momenti del processo educativo che di volta in volta possono esigere differenziazioni o accostamenti prudenti, sorvegliati ma anche aperti;

3) che di conseguenza sarebbe un errore imporre legislativamente che tutte le classi debbano essere miste.

È necessario lasciare alla prudenza e alla sensibilità dei responsabili della scuola, quali sono i direttori didattici, piena libertà nella formazione delle classi, libertà che deve tener conto dei veri interessi degli alunni che sono il soggetto principale della scuola, della loro formazione spirituale e del loro sviluppo intellettuale ed anche del desiderio delle famiglie le quali hanno pure il diritto di dire la loro parola.

Se questo significato e valore si può dare all'articolo 2, come mi sembra emerge dalle dichiarazioni dell'onorevole Badaloni alla Camera, posso essere favorevole alla sua approvazione, in caso contrario non mi sentirei di dare il mio voto favorevole.

L'articolo 3, che affronta il problema dell'accesso ai concorsi magistrali stabilendo

che « possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito », mi trova pienamente consenziente, perchè elimina una condizione di disparità tra i candidati dei due sessi, attualmente sanzionata dall'articolo 122 del testo unico del 1928, che richiedeva per la partecipazione ai concorsi magistrali età diverse per le giovani (17 anni) e per i giovani (18 anni): una simile distinzione non può più trovare alcuna giustificazione.

Sono pienamente favorevole all'articolo 4, che stabilisce che « i posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963, per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile ». Infatti le maestre idonee non vincitrici del concorso hanno totalizzato in sede di esame un punteggio superiore all'ultimo vincitore della graduatoria maschile: si tratta di un riconoscimento doveroso e dovuto. Lo stesso Ministero, nel bando di concorso speciale del 1960, aveva già stabilito che i posti maschili non coperti fossero assegnati in ordine di graduatoria alle maestre idonee, e ciò — penso — per le stesse considerazioni di giustizia che hanno ispirato l'articolo 2 al nostro esame.

L'articolo 5 pone un particolare e delicato problema per quanto riguarda la situazione dei maestri entrati nel ruolo soprannumerario: costoro temono che con l'articolo stesso (il quale prevede l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge), possa essere leso il loro diritto di essere inclusi nelle graduatorie maschili per assegnazione nel ruolo normale. Riterrei necessario ovviare all'inconveniente con un emendamento che faccia salvi i diritti acquisiti.

Il disegno di legge è stato ampiamente discusso in sede referente nella seduta del 28 aprile scorso: la discussione ha dimostrato una sostanziale concordanza sui principi informativi, anche se sono stati espressi numerosi dubbi e perplessità per quanto ri-

guarda l'attuazione dei principi stessi. Mi limiterò qui ad accennare a qualche punto di maggior rilievo.

Il senatore Limoni aveva proposto la soppressione dell'articolo 2. Questa proposta è legata al problema della coeducazione, sul quale, come ho detto, si discute da secoli senza che sia stata raggiunta da pedagogisti, psicologi ed educatori una visione comune. Ma dalla discussione è emerso che il disegno di legge non implica alcuna innovazione su questo punto.

Altri emendamenti sono stati proposti dai senatori Donati, Moneti e Bellisario. Con essi, si volevano superare due particolari motivi di preoccupazione: il primo relativo al pericolo di un totale abbandono della scuola primaria da parte dei giovani; il secondo relativo alla situazione di inferiorità in cui si trovano i giovani obbligati a prestare il servizio militare.

Nel corso della stessa discussione in sede referente, la senatrice Romagnoli Carettoni ha osservato che non è possibile rendere operante un principio come quello cui si ispira il presente disegno di legge senza creare qualche frattura e che non è possibile non provare perplessità di fronte ad un'impostazione nuova come quella che ispira il provvedimento al nostro esame: alla luce di questa considerazione, mi pare che acquistino il loro giusto significato le proposte di emendamento che sono state avanzate. È esatto affermare che nei concorsi debbono vincere i migliori, indipendentemente dal sesso, senza cioè discriminazioni, ma è anche vero, come tutti gli interessati hanno riconosciuto, che gli uomini, a causa del servizio militare, si trovano in una situazione di inferiorità rispetto alle donne per quanto riguarda i titoli di servizio. Si tratta di un problema che si pone un po' in tutti i settori dell'amministrazione, ma è esatto quello che ha notato il senatore Bosco, cioè che il problema stesso ha particolare rilievo nel settore della scuola, in quanto solo in esso è prevista, attraverso le supplenze e gli incarichi, la possibilità di un'avventiziato, che è escluso nelle altre Amministrazioni. A me sembra, per quanto riguarda la questione del servizio militare, che se il Governo for-

malmente si impegnasse a trovare lo strumento idoneo perchè sin dal prossimo concorso magistrale un particolare punteggio sia dato al servizio militare, le perplessità che sono state avanzate nel corso della discussione in sede referente potrebbero essere superate su questo punto.

Non ritengo invece idoneo, allo scopo di assicurare la presenza di maestri nella scuola elementare, l'emendamento che il senatore Donati aveva proposto in sede referente, tendente a riservare una quota dei posti rispettivamente ai maestri e alle maestre: il fenomeno dell'abbandono della scuola elementare da parte dei giovani ha cause complesse e profonde e si manifesta in tutti i Paesi più sviluppati dell'Occidente. Io riterrai che la soluzione dovrebbe essere cercata piuttosto attraverso una rivalutazione dell'istituto magistrale e della carriera di maestro in tutti i suoi aspetti, non escluso quello economico.

Credo, con questi pochi accenni, di aver quanto meno richiamato gli aspetti più importanti della discussione che si è svolta in sede referente. Concludendo, come relatore, esprimo la speranza che, superati i dubbi e le perplessità, anche sulla base delle informazioni e dei chiarimenti che sono stati già forniti dai rappresentanti del Governo e in particolare dal Sottosegretario di Stato, onorevole Maria Badaloni, specificamente competente in questo settore, la Commissione possa procedere all'approvazione del disegno di legge con l'unico emendamento relativo ai maestri in soprannumero del quale si è già ampiamente discusso in sede referente.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zaccari per l'ampia ed esauriente relazione.

B A S I L E . Sebbene siamo giunti ormai alla fase finale dell'*iter* legislativo di questo provvedimento, ritengo che non siano stati superati, da parte di tutti, i dubbi e le perplessità emersi durante la discussione generale svolta in sede referente e che si concretavano negli emendamenti presentati in quella sede.

Sento, per mio conto, il dovere di insistere ancora, in questa sede, su una delle conseguenze che l'immediata applicazione del disegno di legge nella sua formulazione attuale determinerebbe: mi riferisco alla sorte di numerosi insegnanti fuori ruolo della scuola elementare, i quali da vari anni prestano lodevolmente servizio e che, in base all'articolo 5 di questo disegno di legge, si troverebbero da un giorno all'altro condannati alla disoccupazione.

È vero che costoro non hanno partecipato ad alcun concorso e, quindi, non hanno una situazione giuridica; è anche vero, però, che il riconoscimento, sia pure sul piano umano e non giuridico, del servizio prestato, è stato accettato da questa Commissione in altre occasioni e non si vede il motivo per cui non si debba seguire lo stesso principio anche per quanto riguarda questa benemerita categoria di insegnanti.

In considerazione di ciò, era stato appunto presentato alla Camera dei deputati un ordine del giorno: ordine del giorno che il Governo aveva accettato e che io mi permetto di riproporre in questa sede così formulato:

« La 6^a Commissione del Senato in sede deliberante:

esaminato e discusso il disegno di legge n. 1026, considerata la situazione di grave pregiudizio e disagio che l'applicazione di tale legge potrebbe determinare nei riguardi d'insegnanti elementari fuori ruolo, che pure da vario tempo dedicano la loro attività alla scuola;

invita il Governo a promuovere con urgenza iniziative idonee ad evitare il verificarsi delle accennate situazioni ».

Mi permetto, altresì, per dare il tempo al Governo di mantenere l'impegno che ha assunto alla Camera dei deputati nel senso di promuovere queste iniziative, di insistere sull'articolo 2-bis, che ho proposto in sede referente, il quale tende a graduare nel tempo l'applicazione di questo provvedimento, così incisivo e rivoluzionario nella nostra legislazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è favorevole all'accoglimento del disegno di legge (come è stato già detto alla Camera), in quanto esso corregge una situazione di disparità tra gli insegnanti elementari uomini e donne in ordine ai concorsi per l'accesso ai ruoli, al conferimento degli incarichi e supplenze, ai trasferimenti. Se si può discutere infatti, senza forse riuscire a concludere, sulla pertinenza o meno dell'argomento con il principio costituzionale del rispetto della parità dei sessi; non si può certo dissentire sulla volontà di eliminare le ingiustizie quando si verificano, e di operare così per la efficacia della scuola.

La situazione è stata descritta. L'attuale collocazione degli insegnanti elementari in due graduatorie distinte per posti maschili e posti femminili sovverte la classificazione di merito dei concorrenti ai fini già esposti, cioè per l'accesso ai ruoli, per i trasferimenti e per gli incarichi. Avviene così che le possibilità di nomina o di accoglimento delle domande sono in gran parte condizionate all'appartenenza degli aspiranti all'uno o all'altro sesso. Il fenomeno di squilibrio si presenta in proporzioni molto evidenti nei concorsi per l'accesso ai ruoli, dove candidati uomini ottengono la nomina con il minimo del punteggio agli esami e senza titoli, e candidate donne restano escluse pur essendo in possesso di una, due, tre idoneità in concorsi precedenti e pur raggiungendo elevati punteggi agli esami. Inoltre, non trova soddisfazione neppure l'affermata esigenza di poter assegnare maestri alle scuole maschili e maestre alle scuole femminili, poichè, perdurando la disparità numerica tra vincitori e vincitrici, si verifica che posti di scuola maschile restino ugualmente privi di titolare e siano affidati per incarico a maestri che non hanno mai affrontato o superato un concorso, o in loro mancanza a maestre che pur avendolo affrontato e superato più volte non possono entrare nei ruoli.

La ingiustizia, o se si vuole, lo squilibrio, viene sanato dall'unica graduatoria di merito proposta dalla legge in esame.

Si è espresso il timore, nella discussione sostenuta alla Camera e al Senato, che l'abolizione del privilegio riservato attualmente ai maestri di poter accedere ai posti maschili di ruolo e non di ruolo con molta più facilità delle maestre, allontani gli uomini dalla scuola elementare.

Ciò potrà accadere per coloro che si avvia alla scuola elementare solo in virtù della facilitazione concessa, ma ritengo che la scelta della carriera dell'insegnamento fatta unicamente per questo motivo non giovi a nessuno. Non giova alla scuola che ha bisogno di insegnanti che entrino nella professione per capacità e per vocazione. Non giova a coloro che, nella sicurezza di poter ottenere un incarico annuale, hanno incentivo a non presentarsi al concorso e si trovano sempre fuori ruolo, dopo molti anni di insegnamento.

So di molti giovani, maestri di sesso maschile, che si preparano ad entrare nei ruoli consapevolmente, senza timori di dover affrontare il concorso. Altre sono le ragioni che influiscono, a loro giudizio, sull'opzione degli uomini per vie professionali diverse dall'insegnamento e, tra esse, la scarsa considerazione sociale della professione del maestro e l'apprezzamento « gerarchico » degli insegnanti a seconda del grado di scuola dove insegnano.

Si è obiettato che la eventuale diminuzione di insegnanti uomini possa recare grave danno agli alunni, che necessitano della loro presenza. Condivido la convinzione circa l'opportunità che uomini e donne siano presenti come insegnanti in ogni ordine di scuola, ma non a qualunque costo, perchè gli alunni non se ne gioverebbero.

Alcuni onorevoli senatori hanno sostenuto, nel corso della discussione in sede referente, che proprio nella scuola elementare, per l'età dei fanciulli di sesso maschile che la frequentano, la presenza degli insegnanti uomini è necessaria: ma diversa è l'opinione concorde degli psicologi e dei pedagogisti, i quali hanno sempre affermato o riconosciuto la idoneità particolare della donna sia nella famiglia che nell'insegnamento per la fanciullezza. Anche ai collegi retti da personale femminile è attualmente consentito

di accogliere bambini di sesso maschile fino ai 10 anni.

Il sistema della graduatoria unica già vigente senza discussione o eccezioni per ogni altro ordine di scuola (e vi sono oggi molte classi di scuole medie e di scuole secondarie superiori dove si trovano ad insegnare solo donne) toglie l'obbligo ma non la possibilità di formare classi maschili, femminili e miste. La formazione e l'assegnazione delle classi sono rimesse alla libertà del direttore didattico opportunamente sostenuta e guidata dalle esigenze della scuola, dalla richiesta delle famiglie che hanno diritto di esprimere la loro opinione e, in avvenire, dai previsti organi di consultazione per il governo della scuola, con partecipazione degli insegnanti e dei genitori.

Il Governo non è stato favorevole all'obbligo di formare solo classi miste. La coeducazione, in quanto opportunità di indirizzare l'insegnamento contemporaneamente a bambini e bambine, non è un principio indiscusso; è una opinione sulla quale si può concordare o meno. Non si può concordare sulla coeducazione a fini particolari (ad esempio quello dell'educazione sessuale).

Meglio togliere ogni dubbio, lasciando la possibilità della organizzazione della scuola come la legge in discussione propone.

Il Governo è favorevole ad evitare ogni possibile disparità tra insegnanti elementari, uomini e donne, nel futuro: quindi accoglie la proposta di valutare il servizio di leva degli uomini come servizio scolastico e s'impegna a provvedere alle norme necessarie prima del prossimo concorso magistrale. Accoglie inoltre la richiesta di una considerazione diversa dei titoli e dell'esame nel concorso, per quanto il possesso di maggiori titoli oggi imputato alle maestre sia proprio il frutto della disparità che si intende eliminare e che le sollecitava ad acquistare punteggi.

Accoglie inoltre la richiesta di assicurare il mantenimento dei diritti acquisiti per il passaggio in ruolo normale dei soprannumeri, maestri e maestre. Infine accoglie l'invito, rispondente già ad una sua preoccupazione, di studiare e favorire provvedimenti intesi a rendere possibile l'ingresso in ruolo

degli insegnanti fuori ruolo, sia in ordine alla disponibilità dei posti, sia in ordine all'accesso. Naturalmente, non può essere d'accordo sull'articolo 2-bis proposto dal senatore Basile, che tende a graduare nel tempo l'applicazione della legge

Il Governo confida che il provvedimento, integrato come ho già detto, riesca, per la sua equità, di giovamento alla scuola e a tutti gli insegnanti elementari.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che è stato presentato dai senatori Scarpino ed altri il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1026, impegna il Governo a promuovere un'azione perchè sia risolto il problema della classe magistrale attraverso l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) reperimento di un considerevole numero di nuovi posti da porre a concorso;

b) passaggio in ruolo degli insegnanti idonei ed approvati;

c) istituzione di un ruolo speciale per i segretari delle Direzioni didattiche e degli Ispettorati scolastici;

d) collocamento nella posizione *fuori ruolo* (prevista dall'articolo 58 del testo unico per gli impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957, n. 3) degli insegnanti che prestano servizio in qualità di comandati presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, presso Enti, associazioni o comunque al di fuori di una effettiva attività educativa;

e) facilitare l'ingresso nella scuola media dei maestri laureati;

f) accesso degli insegnanti elementari nei ruoli della istituenda scuola materna;

g) riduzione a 25 del numero massimo di alunni per ogni classe;

h) soppressione delle scuole sussidiate e loro sostituzione con scuole statali qualunque sia il numero degli alunni;

i) istituzione, da parte dello Stato, di classi speciali differenziate capillarmente diffuse in tutto il territorio nazionale;

l) realizzazione di una scuola a " pieno tempo " con utilizzazione di un secondo insegnante ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno solo come raccomandazione perchè alcune delle richieste comportano spese e, quindi, non posso impegnare il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi.

MORABITO. Dichiaro che voto a favore dell'articolo in vista dell'impegno assunto dal Governo a modificare il decreto del 1928, in modo che sia assicurato ai fini dei concorsi e del conferimento degli incarichi e delle supplenze il riconoscimento del servizio militare.

PRESIDENTE. Devo ritenere che gli emendamenti presentati dai senatori Zaccari e Limoni nel corso della discussione in sede referente siano stati ritirati.

LIMONI. Sono ritirati.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle

classi della scuola elementare in maschili e femminili.

(*È approvato*).

Dal senatore Basile è stato presentato un articolo 2-bis del seguente tenore: « L'attuazione delle norme di cui ai precedenti articoli, fatta eccezione per le assunzioni in ruolo, avrà luogo entro un quinquennio e sarà graduata per ciascuno degli anni scolastici decorrenti da quello successivo dall'entrata in vigore della presente legge, mediante l'unificazione delle classi e delle relative graduatorie nella misura del 20 per cento degli organici delle singole provincie, con riferimento alle posizioni di graduatoria del personale interessato ».

BASILE. Mi richiamo alla illustrazione già fatta.

PRESIDENTE. Il relatore si è dichiarato contrario. Il Governo non accetta l'emendamento.

Poichè non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis presentato dal senatore Basile.

(*Non è approvato*).

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

(*È approvato*).

Art. 4.

I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile.

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo, sulla base della

discussione che si è svolta in sede referente, un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « I maestri appartenenti al ruolo in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto derivante dal posto occupato nell'attuale graduatoria per i posti misti, conservano il diritto ad essere immessi nel ruolo normale anche per i posti già maschili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti ».

R O M A N O . Noi teniamo che risulti a verbale il nostro voto contrario a questo emendamento. Approvando l'emendamento con la dizione « i maestri » la norma può essere interpretata nel senso che il vantaggio da essa previsto sia riservato ai soli insegnanti uomini. Sarebbe opportuno comunque, per maggiore chiarezza, sostituire le parole « i maestri » con le altre « i maestri e le maestre ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe anche dire, allora, « per i posti già maschili e femminili ».

P R E S I D E N T E . Il comma risulterebbe così formulato: « I maestri e le maestre appartenenti al ruolo in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto derivante dal posto occupato nella attuale graduatoria per i posti misti, conservano altresì il diritto ad essere immessi nel ruolo normale anche per i posti rispettivamente già maschili e femminili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti ».

Il Governo è d'accordo su questa formulazione?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo

all'articolo 4, nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Prima di approvare il disegno di legge nel suo complesso, ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri è stato presentato dai senatori Moneti, Bellisario, Spigaroli, Limoni, Baldini e Zaccari il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 1026, concernente norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali, impegna il Governo ad emanare, prima del prossimo concorso magistrale, un provvedimento in virtù del quale, agli effetti dei concorsi per la assunzione in ruolo, per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, venga riconosciuto il servizio militare prestato dai concorrenti, assegnando un punteggio in misura pari a quello stabilito per il servizio scolastico ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accoglie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo.

(È approvato).

M O N E T I . Il Gruppo democratico cristiano, che ha partecipato con tanta vivacità alla discussione di questo disegno di legge, è stato favorevole fin dall'inizio all'impostazione del medesimo. La distinzione delle graduatorie determinava, di fatto, una discriminazione a danno delle donne nell'insegnamento elementare. L'unificazione delle graduatorie, ponendo tutti i concorrenti sullo stesso piano, dà alla scuola la possibilità di avvalersi degli elementi migliori per preparazione culturale e professionale.

Siamo lieti che le nostre discussioni abbiano portato ad alcune correzioni del disegno di legge, senza le quali, da una situazione di privilegio per l'elemento maschile, si sarebbe passati ad una situazione di privilegio per l'elemento femminile. Alludo all'accettazione dell'ordine del giorno riguardante la valutazione del servizio militare ai fini dei concorsi, degli incarichi e delle supplenze e all'emendamento proposto dal Governo, su richiesta della Commissione, tendente a garantire le posizioni acquisite dai maestri e dalle maestre in soprannumero.

Per questi motivi noi diamo volentieri il nostro voto favorevole al disegno di legge.

F A R N E T I A R I E L L A . Noi siamo lieti che si sia finalmente arrivati ad un accordo per l'approvazione di questo disegno di legge che è, a nostro avviso, molto importante, innanzitutto perchè, in applicazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, cancella la ingiusta sperequazione che esiste a danno delle donne nel settore della scuola elementare; in secondo luogo perchè, prevedendo una graduatoria unica, consentirà che vadano ad occupare i posti di ruolo gli insegnanti più meritevoli, indipendentemente dal sesso. Noi siamo stati favorevoli all'ordine del giorno che impegna il Governo a riconoscere il servizio militare ai fini dei concorsi e del conferimento degli incarichi e delle supplenze, perchè con ciò si eliminerà qualsiasi possibilità di discriminazione. La levata di scudi degli

insegnanti uomini contro questo disegno di legge è certamente ingiustificata, soprattutto dopo l'approvazione di quell'ordine del giorno. È vero che esiste una disoccupazione della classe magistrale, ma non è certo mantenendo l'attuale situazione di discriminazione che tale disoccupazione può essere eliminata. Soltanto con un ampliamento degli organici, così come la scuola elementare richiede, con una diminuzione del numero degli alunni per classe, con la realizzazione di una scuola a tempo pieno, con una edilizia scolastica più adeguata si potrà contribuire ad un elevamento dell'istruzione.

Non confidiamo, pertanto, che l'invito che abbiamo rivolto al Governo a risolvere tutti questi problemi abbia un esito positivo.

D O N A T I . Farò una dichiarazione a titolo personale.

Riconosco che, sotto molti aspetti, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare merita la massima considerazione. La sperequazione dovuta alla distinzione dei posti in maschili e femminili nella scuola elementare ha avuto riflessi preoccupanti soprattutto nei trasferimenti e ha creato molte difficoltà anche dal punto di vista dell'organizzazione oltre che sotto un profilo didattico.

Vorrei precisare che i miei interventi precedenti sono stati determinati unicamente dalla preoccupazione che l'elemento maschile, il quale a mio avviso può dare un contributo notevole anche all'istruzione primaria, sia destinato a decrescere fin quasi a scomparire dalla scuola elementare.

Ora, per quanto concerne questa preoccupazione, non mi sento alleviato, nonostante le molte considerazioni che sono state qui fatte; né posso aderire alla convinzione, ripetutamente espressa da varie parti, che questo provvedimento rappresenti un adempimento costituzionale. Si tratta di un disegno di legge che ha la sua ragion d'essere, ma con la Costituzione, a mio avviso, non ha niente a che fare.

Seguirò, pertanto, attentamente le conseguenze che l'applicazione di tale provvedimento potrà determinare nel campo della scuola e, naturalmente, qualora queste

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

43ª SEDUTA (14 maggio 1965)

fossero, come io temo — certo non me lo auguro! — negative, bisognerà a suo tempo studiare il modo di rimediare.

B A S I L E . Voterò a favore di questo disegno di legge, pur non condividendo tutta la sua impostazione.

Non mi sembra, infatti, che esso abbia lo scopo di eliminare una situazione di disparità, perchè nella legislazione attuale non esiste una vera e propria discriminazione a favore degli uomini; si tratta, in fondo, di un ordinamento che stabilisce una parità di diritti e, se discriminazione c'è, essa semmai è a favore delle donne, cui è consentito di partecipare ai concorsi a 17 anni, cioè con un anno di meno rispetto agli uomini.

Voterò, tuttavia, a favore di questo disegno di legge, perchè ritengo che attraverso lo emendamento e gli ordini del giorno — sia quello impegnativo, sia l'altro accettato come raccomandazione dal Governo — la Commissione abbia apportato delle correzioni, o almeno abbia dato un indirizzo circa l'applicazione del provvedimento, che potrebbe eliminare quelle conseguenze dannose che per qualche categoria di insegnanti, specialmente per gli insegnanti fuori ruolo, si potrebbero determinare.

R O V È R E . Il Gruppo liberale si dichiara favorevole, per le ragioni esposte durante la discussione in sede referente, all'approvazione di questo disegno di legge, pur condividendo le apprensioni manifestate dal senatore Donati e relative al pericolo della scomparsa dell'elemento maschile dall'istruzione primaria. Si dichiara favorevole, soprattutto tenendo presente il comma aggiuntivo all'articolo 4 proposto dal Governo, e in considerazione dell'ordine del giorno relativo alla valutazione del servizio militare prestato dai concorrenti agli effetti dei concorsi per l'assunzione in ruolo e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri; Russo Spena; Finocchiaro e Fusaro; Buzzi ed altri: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1020) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Pitzalis, Franceschini, Leone Raffaele; Russo Spena; Finocchiaro e Fusaro; Buzzi, Martuscelli, Nicolazzi, Rampa, Santi, Orlandi, Borghi, Montanti, D'Arezzo e Gagliardi: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che anche questo disegno di legge è stato già discusso in sede referente e che ci è stato poi, su richiesta unanime della Commissione, assegnato in sede deliberante

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P I G A R O L I, *relatore*. Il disegno di legge in esame è sorto dalla fusione di quattro proposte di legge presentate alla Camera, tutte tendenti a migliorare la situazione economica, giuridica e di carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato; nonché a dare una definitiva sistemazione nei ruoli al predetto personale i cui problemi, non risolti dalla legge n. 1607 del 1960 (che istituisce i ruoli organici e configura l'attuale carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, ecc.), sono stati rimandati esplicitamente ad altro provvedimento, quando in sede di discussione della stessa legge n. 1607 vennero affacciati.

Tale rinvio si può chiaramente desumere dall'ordine del giorno che la 1ª Commissione della Camera votò all'unanimità nell'approvare la citata legge e che il Governo accettò, laddove afferma: « La 1ª Commis-

ne..., ritenuta l'opportunità per la sollecitata approvazione della legge di limitare le modifiche al disegno di legge a quelle sulle quali ha espresso parere favorevole la Commissione bilancio, ritenute peraltro valide le ragioni ispiratrici degli altri emendamenti, fa voti perchè siano risolti con altra apposita regolamentazione i problemi lasciati insoluti ».

Alla mancata soluzione di alcuni importanti problemi, che già da tempo avrebbero dovuto essere affrontati e risolti, si deve aggiungere, per avere un quadro completo dei motivi che rendono pienamente valida e necessaria questa legge, la notevole, evidente sperequazione e disparità di trattamento che oggi si riscontra tra il personale non docente dell'ordine classico e quello dell'ordine tecnico e dell'istruzione artistica, a danno del primo.

Al momento attuale, infatti, il personale non insegnante — ed in particolare quello di segreteria — delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica ed artistica si trova in condizioni decisamente più favorevoli, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo di carriera, rispetto a quello degli istituti d'istruzione media, classica, eccetera, dopo un breve periodo di « uguale livello » determinatosi subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 1607.

E ciò si è verificato perchè attraverso provvedimenti settoriali (legge 22 novembre 1961, n. 1282 relativa agli istituti tecnici; legge 9 aprile 1962, n. 163 relativa agli istituti e scuole d'arte; legge 2 marzo 1963, n. 262 per i licei artistici) il predetto personale delle scuole per l'istruzione tecnica ed artistica è riuscito a raggiungere migliori posizioni di carriera, ed in particolare quello di segreteria è riuscito ad ottenere che il coefficiente terminale della propria carriera fosse portato da 402 a 500, con l'istituzione della nuova qualifica di ragioniere economo capo.

Tutto questo, unitamente alla mancata normalizzazione dei ruoli ed al mancato espletamento di concorsi frequenti, ha creato una situazione assai complessa e difficile e sotto qualche aspetto caotica (del resto era prevedibile che si giungesse ad una situazione di questo genere fin dal momento in cui è stata approvata la 1607, se si è sentita la necessità di approvare l'ordine del giorno

che ho ricordato), che deve essere chiarita e normalizzata con l'adozione di provvedimenti che abbiano per scopo:

1) il riordinamento ed il miglioramento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (riguardanti rispettivamente il personale di segreteria, gli aiutanti tecnici ed i bidelli) che consenta l'eliminazione di ogni sperequazione nel trattamento economico e di carriera tra il personale non docente dell'ordine classico e quello dell'ordine tecnico e dell'istruzione artistica;

2) la sistemazione di gran parte del personale, soprattutto di segreteria, che ha titoli validissimi di cultura e di servizio idoneo per aspirare ad una carriera migliore di quella in cui attualmente si trova (segretari dei ruoli aggiunti, del ruolo ad esaurimento, applicati con titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, ecc.);

3) sistemazione definitiva, con le debite garanzie, della vasta categoria del personale non insegnante non di ruolo, che da anni e anni presta servizio con abnegazione nella speranza, sempre rimasta tale finora, di raggiungere tale traguardo;

4) revisione del contingente organico del personale ausiliario da assegnare ai licei-ginnasi ed agli istituti magistrali, al fine di adeguarlo a quello previsto per le altre scuole secondarie in cui tale personale è a carico dello Stato;

5) applicazione nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, in quanto applicabili, delle norme di stato giuridico in vigore per gli altri dipendenti civili dello Stato e contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Con la conseguente abolizione delle norme antecedenti ed ormai superate (ed arcaiche) sia per la loro ispirazione sia dal punto di vista pratico, in vigore per le predette categorie.

Questi sono i principi fondamentali cui si ispira il disegno di legge in esame, di cui passo ora ad illustrare brevemente i singoli articoli.

Con l'articolo 1 vengono indicate le nuove tabelle per le carriere del personale di segreteria, tecnico e ausiliario delle scuole medie e degli istituti d'istruzione classica, scienti-

fica e magistrale a carico dello Stato, sostitutive di quelle previste dalla legge n. 1607 e, per quanto riguarda il personale ausiliario, dalla legge n. 831. In tali tabelle, come si avrà modo di constatare dal loro esame, sono contenuti notevoli miglioramenti.

L'articolo 2, modificando l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, riguardante l'ordinamento delle giunte e dei regi istituti d'istruzione media, alleggerisce il numero delle classi da assegnare ai bidelli.

L'articolo 3 estende le norme dello stato giuridico degli impiegati civili contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili, al personale non insegnante delle scuole secondarie dipendenti dallo Stato, con la conseguente abolizione di alcuni superati ed anacronistici articoli del regio decreto 22 dicembre 1924, n. 2637, riguardanti lo stato giuridico del personale direttivo e docente e non insegnante delle scuole secondarie, ancora in vigore per il predetto personale non insegnante.

Con l'articolo 4 si provvede alla sistemazione nei ruoli ordinari del personale dei ruoli aggiunti delle tre carriere (segretari tecnici ed ausiliari) mediante particolari accertamenti di idoneità; si prevede inoltre la sistemazione nel ruolo ordinario delle tre carriere del personale non di ruolo, nonchè le modalità per realizzare tale sistemazione, per la quale giustamente si prescinde dai limiti di età.

L'articolo 5 stabilisce il passaggio nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari dei ruoli ad esaurimento (inseriti in tale ruolo in base alle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1948, n. 1243 e modifiche seguenti) e degli applicati di segreteria di ruolo ordinario che svolgano le mansioni di segreteria in base all'articolo 5 della legge n. 1607.

Con l'articolo 6 il beneficio contemplato nel precedente articolo viene esteso (con una *fictio juris*) agli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente le mansioni di segretario per almeno tre anni dalla data

di entrata in vigore della legge in esame; tale beneficio viene concesso con le stesse condizioni di cui al precedente articolo 5 ed in base ai posti disponibili alla data del bando di concorso e di quelli che si renderanno liberi in un quinquennio.

L'articolo 7 prevede il passaggio nei ruoli della carriera esecutiva — previo esame colloquio — del personale della carriera ausiliaria che da tre anni svolge mansioni proprie della predetta carriera esecutiva, in base ai posti disponibili alla data del bando di concorso ed a quelli che si renderanno liberi entro un quinquennio.

Gli articoli 8 e 9 indicano le modalità attraverso le quali dovrà essere accertato il possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare delle facilitazioni previste dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, mentre l'articolo 10 prevede la possibilità, per gli aiutanti tecnici delle carriere ausiliarie, di essere immessi a domanda nella carriera esecutiva, previo risultato favorevole di apposita ispezione.

L'articolo 11 stabilisce le norme per il computo del servizio prestato dal personale non insegnante appartenente ai ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori della carriera di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore; l'articolo 12 stabilisce la misura del riconoscimento ai fini della progressione di carriera dell'anzianità di servizio maturata nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori per coloro che da tali ruoli, per merito comparativo sono passati o passeranno nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria; l'articolo 13, poi, precisa in quale misura debba essere riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva da coloro che sono passati in quella di concetto per merito comparativo secondo quanto disposto dal precedente articolo 12, nonchè in quale misura debba essere riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria da coloro che in virtù dell'articolo 7 passeranno a quella esecutiva.

Seguono l'articolo 14, che estende tutte le norme del provvedimento in esame al personale di concetto dei convitti nazionali e de-

gli educandi femminili dello Stato, ed infine l'articolo 15, con cui si stabilisce che alla maggiore spesa di lire 285 milioni si deve provvedere con una corrispondente quota di maggiori entrate previste dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1190, concernente le variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Sono, quindi, riportate le Tabelle previste dall'articolo 1, che rispetto a quelle allegate alla legge n. 1607 presentano le seguenti variazioni:

1) alla carriera di concetto del personale di segreteria è assegnato un nuovo coefficiente, il 500, con un numero di posti ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi dei ruoli dei segretari; tale coefficiente si raggiunge: per 1/3 per merito comparativo, dopo tre anni di anzianità nella qualifica inferiore, e per 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonché ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica;

2) la carriera esecutiva, anziché dal coefficiente 157, inizia dal coefficiente 173, e ciò per ragioni perequative nei confronti della carriera del personale ausiliario;

3) il passaggio dal coefficiente di primo bidello (173) a quello di bidello capo (180) non avviene più a ruoli chiusi ma a ruoli aperti. Ciò pone la delicata questione di chi dovrà assolvere il compito di bidello capo effettivo in una scuola in cui più bidelli siano giunti al coefficiente 180 per anzianità di servizio.

A quanto detto in precedenza devo soltanto aggiungere qualche cenno in merito ai problemi ed alle proposte emerse dalla discussione del disegno di legge n. 1020 in sede referente, discussione rimasta, per verità, in limiti piuttosto ristretti.

Il senatore Donati, cui si è associato il relatore, ha rilevato che l'articolo 4 così come è formulato non appare tanto come una norma transitoria quanto come una norma permanente per l'ingresso nei ruoli del personale di segreteria, e questo certamente contro la volontà del legislatore.

Riconoscendo fondata l'obiezione, tanto il Governo quanto la Commissione hanno accet-

tato di emendare l'articolo, al fine di evitare non ortodosse interpretazioni in sede applicativa.

Si è pure discusso l'emendamento presentato dai senatori Donati, Zaccari ed altri, relativo all'articolo 11, sul quale la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere negativo. A questo proposito la Commissione ed il Governo, aderendo alla richiesta dei presentatori, si sono trovati d'accordo nell'effettuare un ulteriore passo al fine di ottenere la trasformazione del parere negativo in parere favorevole. Tale passo è stato compiuto e, a quanto sembra, con esito positivo e perciò il relatore non può non esprimere il suo assenso all'accoglimento dell'emendamento Donati.

Un orientamento sfavorevole la Commissione ed il Governo hanno espresso nei confronti dell'emendamento (art. 6-bis) presentato dal senatore Maier, perchè il beneficio con esso proposto a favore degli applicati delle ex-scuole di avviamento avrebbe dovuto essere esteso a quelli della scuola media. Il relatore, a sua volta, ha sollevato il problema connesso alla situazione di sperequazione, che verrebbe determinata dal disegno di legge in esame, nell'attuale stesura, tra i segretari delle scuole secondarie superiori e quelli delle scuole medie ai fini del passaggio al coefficiente n. 500 per merito comparativo, per il grave svantaggio determinato a danno dei segretari dei licei (generalmente con maggiore anzianità di servizio e carico di responsabilità) dalla distinzione degli organici stabilita dall'articolo 4 della legge n. 831. Su tale problema, che potrebbe essere risolto, almeno in parte, attraverso una norma transitoria, ritengo opportuno richiamare in modo particolare l'attenzione della Commissione e del Governo, fintanto che si è ancora in tempo per eliminare, con apposito emendamento che non comporterebbe alcun onere, un'ingiustizia veramente grave.

È stato infine sollevato dal collega Bellisario il problema del passaggio a ruoli aperti al coefficiente di bidello capo, per le situazioni delicate che ne potrebbero conseguire al fine di stabilire chi effettivamente debba esercitare tale mansione in una scuola in cui ci sono più bidelli capo.

Ritengo che sia opportuno, eventualmente attraverso un ordine del giorno, dare precise indicazioni, in merito, all'Amministrazione.

Questi — ad avviso del relatore — sono i temi essenziali emersi dalla discussione, su cui la Commissione dovrà in particolar modo soffermarsi prima di prendere le sue decisioni definitive in sede deliberante.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame costituiscono un'effettiva, indispensabile riforma nel limitato settore del personale non insegnante della scuola secondaria. Con essi tutte le categorie del predetto personale con identiche mansioni, sia dell'ordine classico sia dell'ordine tecnico, vengono poste su un piano di uguaglianza sotto il profilo economico, giuridico e della sistemazione nei ruoli.

Sarà questo il punto di partenza per la grande riforma attualmente in gestazione, che unitamente alle altre categorie di dipendenti statali interesserà anche quelle di cui attualmente ci occupiamo. È evidente che eliminando le situazioni di sperequazione che sono state denunciate ed attuando i processi di normalizzazione dei quadri e di sistemazione definitiva del personale in questione, previsti dal disegno di legge, si compirà un doveroso atto di giustizia, sia pur tardivo, nei confronti delle categorie non docenti operanti nella scuola, certo non meno meritevoli di attenzione e di comprensione delle altre, per l'importanza delle funzioni e la delicatezza dei compiti che svolgono e per il particolare attaccamento al lavoro ed alla istituzione scolastica di cui hanno dato ampia prova nel corso di tanti anni.

Appare evidente che la maggiore serenità, fiducia e tranquillità di lavoro che questo provvedimento potrà dare alle categorie interessate recherà un sensibile vantaggio anche alla scuola in cui essi operano, e precisamente alla scuola secondaria. Per questi motivi mi permetto di raccomandare vivamente l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

Le carriere del personale di segreteria tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle *A, B, C, D* ed *E*.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, numero 831, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti magistrali a carico dello Stato, come segue :

da 1 a 7 classi : 2 bidelli

da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

L I M O N I . Vorrei sapere qual'è la ragione di questa modifica. Ho l'impressione che l'aumento del numero dei bidelli negli istituti magistrali e nei licei ginnasi non sia necessario. Trovo molto strano, poi, quanto è stabilito nell'ultima parte dell'articolo, dove si dice che il numero è da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi, addirittura incominciando dalla prima, per cui se oggi con otto classi si hanno due bidelli, approvato questo articolo se ne avranno tre. Io mi domando : che cosa faranno tre bidelli con otto classi?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questa è la situazione già esistente nelle scuole tecniche. Si tratta di una misura perequativa.

L I M O N I . Negli istituti tecnici vi sono possibilità maggiori di occupazione per i bi-

delli, sia perchè il numero delle ore previsto dal programma è superiore a quello degli altri tipi di scuola, sia perchè in questi istituti vi sono locali adibiti a laboratorio in maggior numero che nelle scuole dell'ordine classico e magistrale. Quindi mi spiego che vi sia del personale in più, sia tra i bidelli che nelle segreterie. Ma non vedo la ragione di un aumento del numero dei bidelli proprio nelle scuole magistrali e nei licei, soprattutto in un periodo nel quale si raccomanda alle amministrazioni periferiche e agli enti locali di contenere al massimo le spese

Comprenderei ancora questo aumento se sapessi che questo personale è gravato di lavoro, ma esaurito il normale lavoro di pulizia, che cosa fa questo personale durante le ore di lezione? Una volta i bidelli dovevano alzarsi molto presto d'inverno per accendere le stufe; ma oggi ci sono i bruciatori automatici.

B O S C O . Non in tutte le scuole ci sono i bruciatori automatici.

L I M O N I . Ammettiamo pure che ci siano delle stufe da accendere, ma, con otto, dieci classi in tre, che cosa faranno?

Ripeto: l'aumento mi pare inopportuno, almeno che non mi si diano delle spiegazioni convincenti.

D O N A T I . L'osservazione del collega Limoni ha il suo fondamento, tanto più che a questo numero bisogna aggiungere il bidello della palestra. Questa osservazione io la feci già a proposito degli istituti di istruzione tecnica. In quegli istituti però c'è una remora ed è che il numero massimo si raggiunge attraverso delibere da approvarsi volta per volta dal Ministro, cioè il numero massimo si può raggiungere, ma non è detto che sia raggiunto necessariamente in ogni caso. Questo, peraltro, avviene perchè nell'istruzione tecnica vi sono esigenze diverse da quelle dell'istruzione classica o magistrale. Basti pensare ai laboratori necessari ad una scuola tecnica, che richiedono la presenza di persone addette alla custodia, alla pulizia, eccetera, in numero certamente maggiore che non in altri tipi di scuola, dove le attrezzature speciali sono molto più limitate.

B O S C O . Ma in queste altre scuole vi sono le biblioteche.

P R E S I D E N T E . E che cosa fanno i bidelli nelle biblioteche?

B O S C O . Tolgono la polvere.

D O N A T I . Questo è da dimostrare. Io so che i bidelli non possono nemmeno pulire i vetri, perchè potrebbero cadere da una scala e non sono assicurati.

Indubbiamente, quindi, l'osservazione del senatore Limoni ha un fondamento, però non mi sento di condividerla in pieno, perchè ci sono dei tipi di scuole che hanno effettivamente queste esigenze.

Le difficoltà vengono dalla legislazione, che è uniforme per tutta Italia e per tutti i tipi di scuole. Consideriamo, per esempio, da una parte, il caso di una piccola scuola con otto classi, la quale abbia dodici ambienti, supponiamo, cui bisogna accudire, e dall'altra, il caso di una scuola con otto classi, la quale abbia invece venti ambienti. La situazione diventa diversa, nonostante che il numero delle classi sia identico!

Dettiamo norme dimenticando che ogni scuola è un'unità che ha particolari esigenze, che solo chi vive nella scuola e chi per la scuola vive può giustamente e onestamente valutare, specie se sa di dover condurre la scuola stessa col minore onere possibile per la collettività.

S P I G A R O L I , *relatore* . Per dissipare le preoccupazioni che sono state manifestate, vorrei fare presente che già approvando questa norma creiamo una situazione di discriminazione, come numero di bidelli, rispetto alla scuola media. Non mi sembra, peraltro, che gli impegni dei bidelli dell'ordine classico superiore siano minori; direi anzi che sono maggiori, in quanto ci sono anche i gabinetti scientifici cui accudire, che non esistono nella scuola media inferiore, oltre le biblioteche e via dicendo.

Ritengo, pertanto, che la norma sia giusta, perchè effettivamente diminuisce la sperequazione che esiste tra i bidelli delle scuole dell'ordine classico superiore e quelli della scuola media inferiore.

L I M O N I . Gli istituti magistrali, da una a undici classi hanno due bidelli; adesso, da una a otto classi ne avranno tre.

D O N A T I . Più quello delle palestre.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al mantenimento di questo articolo, così com'è stato formulato, proprio per realizzare una certa perequazione.

Il relatore ha infatti detto qual'è la situazione rispetto alla scuola media; se guardiamo gli istituti di istruzione tecnica, troviamo per esempio che per otto classi i bidelli degli istituti tecnico-industriale e professionale sono sei.

D O N A T I . Sono cinque, ma possono arrivare a sei.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esatto. I limiti previsti dalla legge n. 1282 quasi mai vengono raggiunti, ma, ciò malgrado, abbiamo un numero di bidelli superiore, per le ragioni esposte dal senatore Limoni.

Tenete, poi, presente che, di questi bidelli, uno dev'essere di sesso maschile e uno di sesso femminile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati gli articoli 168 e da 193 a 197 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario dei ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui ai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

Questo articolo, in base agli emendamenti già discussi ed accolti dalla Commissione nel corso del precedente esame in sede referente, tendenti a precisare il carattere transitorio della norma, risulterebbe così formulato:

« Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della

presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale di cui al presente articolo e ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il testo emendato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 il senatore Baldini propone di inserire un articolo 4-bis del seguente tenore:

« Il personale non insegnante non di ruolo è assunto in base a graduatorie provinciali. Tali graduatorie sono compilate ogni anno

da apposite commissioni presso i provveditorati agli studi.

Nella compilazione delle graduatorie le commissioni seguono le norme dei concorsi pubblici.

Le commissioni provinciali, presiedute dal provveditore agli studi, sono composte da un presidente da un funzionario del provveditorato agli studi, e da un rappresentante per ciascuna categoria.

Il personale non di ruolo è assunto a tempo indeterminato, gode di tutti i benefici previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207.

Le assenze del personale ausiliario devono essere supplite fino a sei giorni dal personale in servizio; dopo sei giorni di assenza le sostituzioni dovranno essere effettuate con personale supplente temporaneo ».

ROMANO. Le assunzioni adesso avvengono sulla base di graduatorie distinte per ciascun istituto. In sostanza il senatore Baldini propone delle graduatorie su scala molto più ampia, che darebbero maggiori garanzie.

PRESIDENTE. Ma è la composizione delle commissioni che mi sembra discutibile. La formulazione dell'articolo mi pare troppo analitica.

BALDINI. Comprendo che si tratterebbe di una innovazione, in quanto fino ad ora le assunzioni sono avvenute in base a graduatorie compilate da ogni singola scuola. Quindi penso che la materia potrebbe essere studiata dal Ministero e regolata con decreto ministeriale, tanto più che mi è stato fatto osservare che l'ultima parte del mio articolo comporterebbe un certo onere per lo Stato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vorrei entrare nel merito di questo articolo, senatore Baldini, perchè mi pare che esso mal si inserisca nel disegno di legge in esame, il quale si occupa della sistemazione in ruolo del personale non insegnante non di ruolo ed ha un obiettivo limitato, quello cioè di eliminare alcune dissonanze, alcune sperequazioni attual-

mente esistenti tra il personale delle scuole dell'ordine classico e il personale delle scuole dell'ordine tecnico.

Riconosco l'importanza dell'argomento che lei affronta e ritengo che sia opportuno riconsiderare e riordinare la materia. Ma credo che ciò vada fatto in altra sede, eventualmente attraverso un disegno di legge, che prenda però in considerazione tutto il personale, non soltanto quello dell'ordine classico. Così come è formulato, infatti, il suo articolo riguarderebbe soltanto i modi di assunzione del personale non di ruolo di un determinato gruppo di scuole, non di tutte le scuole.

Pertanto, se lei crede, può ritirare il suo emendamento, riservandosi di tornare sull'argomento con un suo disegno di legge. Si potrebbe anche farne oggetto di una conversazione in sede ministeriale ed esaminare l'opportunità di un'iniziativa governativa.

SPIGAROLI, relatore. Desidero anche io sottolineare l'importanza di questa materia che, così come è disciplinata attualmente, dà adito a notevoli inconvenienti. Condivido però le preoccupazioni del Governo e mi associo, quindi, alle sue conclusioni. Penso che sia senz'altro opportuno presentare un provvedimento a parte, nel quale si prenda in considerazione tutto il personale subalterno. D'altronde abbiamo fin da ora il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Si tratta di una benevola disposizione, più che di un parere.

Comunque, se il senatore Baldini non insiste, l'emendamento si può considerare ritirato.

BALDINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione

classica, scientifica e magistrale, che, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, si trovavano a prestare servizio nelle condizioni di cui all'articolo 5 di detta legge e che tale servizio abbiano continuato a prestare, lodevolmente, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere, se in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, al rispettivo ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari, previo esito favorevole di apposito esame-colloquio, da indire entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

LIMONI. Vorrei qualche chiarimento su questo articolo. Chi è andato a finire nel ruolo ad esaurimento? In base ad un decreto del 1948, coloro che erano in servizio nella pubblica amministrazione ad una determinata data poterono partecipare a un esame-colloquio per l'immissione in ruolo. Per poter partecipare a questo esame bastava avere la licenza di scuola media inferiore. Coloro che non superarono l'esame-colloquio, invece di essere immessi nel ruolo ordinario, furono mantenuti in servizio attraverso l'immissione in un ruolo ad esaurimento. Ora, costoro si immetterebbero nel ruolo ordinario della carriera di concetto attraverso un esame, diciamo così, di riparazione.

Mi sembra che se si concede questo beneficio a questo personale, anche altre categorie di personale potranno avanzare delle pretese. Vorrei, pertanto, qualche chiarimento che mi tranquillizzasse.

SPIGAROLI, relatore. Mi pare di aver chiarito che nel ruolo ad esaurimento era stato immesso, oltre al personale che non aveva superato l'esame-colloquio, anche quel personale che non aveva il titolo di studio per il passaggio all'ex gruppo B. Le condizioni erano due: possesso del diploma di scuola secondaria superiore e superamento dell'esame. Chi non potè soddisfare le due condizioni venne immesso in questo ruolo ad esaurimento, una specie di limbo.

Ora, si è ritenuto di dover eliminare questo limbo come si è fatto anche in altri settori. Sono stati eliminati, ad esempio, i ruoli

speciali transitori del personale insegnante e lo si è fatto con grande larghezza, consentendo l'accesso ai ruoli ordinari anche a coloro che erano in possesso della sola idoneità, poi si è richiesta l'abilitazione con sette decimi e poi si è permesso l'accesso ai ruoli ordinari anche con l'abilitazione didattica. Quindi si è stati molto larghi con il personale insegnante e in tal modo si sono venute a creare anche sperequazioni molto gravi.

D O N A T I . Più leggi si fanno, più sperequazioni si creano.

S P I G A R O L I , *relatore*. Peraltro, gli insegnanti in possesso dell'idoneità sono passati nel ruolo ordinario avendo computato soltanto due anni di servizio prestato nel ruolo transitorio, mentre gli altri hanno avuto computato tutto il servizio prestato nel ruolo transitorio. È una situazione che tuttora sussiste, perchè una leggina che tendeva ad eliminare questa sperequazione non è passata.

Ora, può darsi che alcuni di coloro che si trovano in questo ruolo ad esaurimento abbiano acquisito il titolo di studio di scuola secondaria superiore, come può darsi che gli altri che, pur avendo il titolo di studio richiesto, non riuscirono a superare a suo tempo l'esame, siano in grado di superarlo adesso e quindi è giusto che abbiano la possibilità di passare nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari, dal momento che già attualmente svolgono funzioni proprie di questa carriera.

Ecco le ragioni per cui, a mio avviso, è opportuno approvare questo articolo.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo articolo per le ragioni che sono state già esposte dal relatore.

Per quanto riguarda i segretari del ruolo ad esaurimento, ai quali ha voluto riferirsi il senatore Limoni, si tratta di personale che si trova ormai da 17 anni in questo ruolo e, quindi, penso che, dopo tanto tempo, possa senz'altro accedere, se supera l'esame collo-

quio, al rispettivo ruolo ordinario della carriera di concetto.

S P I G A R O L I , *relatore*. Si tratta di personale in possesso, peraltro, del titolo di studio

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo, come ricorderete, erano state formulate dai senatori Basile e Donati, durante il precedente esame in sede referente, delle proposte tendenti ad eliminare alla fine del primo comma il termine di un quinquennio e a considerare, per quanto concerne l'ultimo comma, ai fini dell'esame colloquio, anche la situazione del personale proveniente dalle scuole di avviamento, che non abbia ancora ottenuto l'inquadramento ed abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, numero 1859.

A questo articolo era stato, altresì, presentato dal senatore Granata un emendamento tendente a sostituirne l'intero testo con il seguente:

« All'esame colloquio, di cui all'articolo precedente, sono ammessi altresì i segretari

del ruolo ad esaurimento e gli applicati di ruolo ordinario che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, oppure che abbiano svolto le funzioni di segretario per almeno tre anni.

L'esame colloquio sarà indetto dopo l'inquadramento del personale proveniente dalla scuola di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

I candidati idonei vengono inquadrati nella carriera di concetto ai posti disponibili alla data del bando e successivamente, in base ad una graduatoria ad esaurimento con la valutazione, oltre che dell'esito dell'esame anche dei titoli di studio posseduti e del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in scuola o istituto di istruzione secondaria ».

R O M A N O . Dichiaro di fare mio l'emendamento proposto dal senatore Granata. Credo che non ci sia bisogno di illustrarlo; vorrei solo precisare che esso non comporterebbe alcuna maggiorazione di onere finanziario perchè, data l'anzianità di questo personale, si deve presumere che gli interessati abbiano tutti raggiunto il coefficiente 202, che è quello iniziale nel quale dovrebbero essere inquadrati se l'emendamento venisse accolto.

M A G R I ' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Devo dire che l'emendamento proposto dal senatore Granata e fatto proprio dal senatore Romano è piuttosto complesso.

La parte iniziale del primo comma, mi pare non faccia altro che ripetere quanto abbiamo già approvato nell'articolo precedente, dove si dice appunto che i segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria possono accedere, se in possesso del titolo di studio, al rispettivo ruolo ordinario, previo esito favorevole di apposito esame colloquio; quindi ritengo che sia superflua. L'altra parte, là dove si legge « oppure che abbiano svolto le funzioni di segretario per almeno tre anni », introduce un elemento nuovo, cioè prescinde dal titolo di studio e su questo il Governo non può essere d'accordo perchè, come vedete, tutta l'impostazione

di questo disegno di legge è imperniata sul possesso del titolo di studio. Persino i segretari del ruolo ad esaurimento, come è detto appunto nell'articolo precedente, se non hanno il titolo di studio non possono accedere al ruolo ordinario, quindi, meno che mai lo si può ammettere per gli applicati.

C'è poi un secondo comma, che riguarda invece la preoccupazione espressa dal senatore Donati; credo che questo si possa accogliere, perchè ci siamo trovati tutti d'accordo sul fatto che dei vantaggi di questo disegno di legge debba potere usufruire anche il personale proveniente dalle scuole di avviamento, per il quale non si è ancora potuto provvedere all'inquadramento in ruolo a norma della legge n. 1859.

Quindi, accetto questa parte dell'emendamento, che si potrà inserire nell'ultimo comma dell'articolo.

Per quanto riguarda l'ultima parte, io credo che si possa accettare il concetto della graduatoria ad esaurimento. Può accadere, infatti, questo: si fa una graduatoria di idonei; dopo cinque anni rimangono ancora fuori quindici o venti persone, non essendosi resi disponibili i posti; naturalmente vi sarà qualche parlamentare che presenterà una leggina perchè sia prorogato il termine. Si creerebbero perciò maggiori difficoltà. Quindi credo che il concetto si possa accogliere.

B A S I L E . Vorrei un chiarimento. I segretari che provengono dalle amministrazioni comunali, le quali non hanno provveduto alle immissioni nel ruolo, pur essendo gli interessati in possesso del titolo, si trovano in una posizione ambigua.

M A G R I ' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La legge 1859 del 1962 prevede che siano inquadrati nei ruoli aggiunti in base al numero di anni di servizio prestati. Man mano che maturano gli anni di servizio vengono inquadrati.

B A S I L E . Ma vi sono alcune amministrazioni comunali che non hanno provveduto alla loro immissione nel ruolo.

M A G R I ' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lei comprende che non si può rimaneaggiare la legge 1859.

B A S I L E . Abbiamo dei segretari applicati che si trovano già nel ruolo ordinario; abbiamo invece un'altra categoria, proveniente dall'amministrazione comunale, che ancora deve aspettare per essere inquadrata.

S P I G A R O L I , relatore. C'è però il problema di non ritardare troppo. Ora, mettendo un limite, penso che potremmo in qualche modo sollecitare l'azione delle amministrazioni comunali ai fini dell'inquadramento di coloro che provengono dalle sopresse scuole di avviamento.

B A S I L E . Se mettiamo un limite, rischiamo di lasciarli fuori.

M A G R I ' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La formulazione che potrebbe venire incontro ai desideri del senatore Spigaroli, credo sia la seguente:

« L'esame colloquio sarà indetto dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

D O N A T I . C'è però il pericolo che l'inquadramento non avvenga e che quindi quel « comunque » si risolva in una preclusione.

M A G R I ' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Togliamo allora l'avverbio « comunque ».

P R E S I D E N T E . In relazione all'emendamento proposto dal senatore Gramata, l'ultimo comma dell'articolo 6 sarebbe, pertanto, così formulato:

« L'esame colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale della scuola media, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento

e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, numero 1859 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 il quale, sulla base delle proposte formulate nel corso dell'esame in sede referente e in relazione all'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale della scuola media, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

(È approvato).

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolga lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della car-

riera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

A seguito dell'emendamento apportato al primo comma del precedente articolo, è naturale che anche qui dobbiamo sopprimere il termine di cinque anni per l'utilizzazione dei posti.

Metto, pertanto, ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « entro un quinquennio dalla predetta data » con le altre « successivamente alla predetta data ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.

(È approvato).

Art. 9.

Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sarà indicato nelle ordinanze, che indicano gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi propri delle carriere, nei cui ruoli dovrà effettuarsi l'immissione.

(È approvato).

Art. 10.

Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, potranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e previo risultato favorevole di apposita ispezione.

Ai fini dell'inquadramento nella carriera esecutiva del personale di cui al comma pre-

cedente, il servizio prestato nella carriera ausiliaria sarà valutato per metà.

(È approvato).

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Donati un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Nella prima applicazione della presente legge il personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori di gruppo C, vincitore del concorso bandito con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto senza demerito mansioni di concetto, purchè in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, sarà inquadrato ai soli fini giuridici e della progressione di carriera, nel ruolo della carriera di concetto con decorrenza massima 1° giugno 1955. Il servizio prestato dopo tale data sarà valutato per intero; il servizio prestato nei ruoli speciali transitori fino al 31 maggio 1955 sarà valutato per due terzi, col massimo di 4 anni ».

M A G R I ' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento prende in considerazione la situazione particolare del personale inquadrato nel ruolo ordinario dei segretari in seguito al concorso bandito nel 1955 ed espletato nel 1958. Questo personale è venuto a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto al personale che è stato inquadrato senza concorso con decorrenza 5 giugno 1955, per effetto del decreto presidenziale n. 448, e in condizioni di inferiorità anche rispetto al personale inquadrato, per

effetto della legge n. 1206, con decorrenza 1° luglio 1956.

L'emendamento tende a spostare la decorrenza dell'inquadramento del personale vincitore del concorso bandito nel '55 al 1° giugno 1955, in modo da conferire a tale personale un'anzianità superiore sia pure di qualche giorno rispetto all'altro personale di cui ho parlato.

Ora, il Governo riconosce che l'emendamento risponde ad un criterio di giustizia, ma ha delle perplessità sulla soluzione proposta, in quanto non ritiene che si possa modificare la decorrenza dell'inquadramento avvenuto in seguito ad un concorso già concluso da sette anni. In questo modo si verrebbe a creare un precedente pericoloso. Il Governo ritiene, ad ogni modo, che si possa sanare ugualmente la situazione eliminando il limite di quattro anni nella valutazione del servizio precedentemente prestato dai vincitori del concorso bandito nel '55.

Il senatore Donati è d'accordo?

D O N A T I . Sono d'accordo.

S P I G A R O L I , *relatore*. Il problema posto dal rappresentante del Governo è importante, perchè si creerebbe effettivamente un precedente pericoloso.

D O N A T I . Desidero però che rimanga a verbale che si tratta di una concessione straordinaria, dettata da esigenze perequative.

M A G R I ' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il secondo comma sarebbe, pertanto, così formulato:

« Al personale di segreteria, inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva) vincitore di uno dei concorsi a vicesegretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purchè in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sarà valutato, nella prima applicazione

della presente legge, per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, ai fini giuridici e della progressione di carriera ».

Nel primo comma dell'articolo 11, usiamo la formula « in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo », qui diciamo invece « ai fini giuridici e della progressione di carriera »; mi pare che le due formule si equivalgano.

S P I G A R O L I , *relatore*. Fino ad un certo punto. Ci sono delle situazioni per le quali l'anzianità può servire ai fini giuridici; ci sono altre situazioni, invece, per le quali può servire anche ai fini economici.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siccome mi pare che non dovremmo fare alcuna differenza in proposito, tra il primo e il secondo comma, potremmo dire: « ai fini di cui al comma precedente ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Così va bene.

D O N A T I . Non è chiaro, perchè, nel precedente comma, i fini non sono ben determinati.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Usiamo allora la stessa formula e diciamo senz'altro « in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo ».

D O N A T I . Dichiaro di approvare questa formulazione, che intende attuare una perequazione tra i vincitori del concorso del 1955 e quegli altri segretari che, non avendo vinto alcun concorso, si trovano in possesso di un'anzianità superiore.

P R E S I D E N T E . Debbo ricordare alla Commissione il parere della Commissione Finanze e tesoro sull'emendamento. Esso è del seguente tenore: « La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la nuova formulazione proposta dall'emendamento all'articolo 11 del disegno di legge n. 1020, co-

munica di non opporsi al suo accoglimento. Subordina, peraltro, tale suo parere a precise assicurazioni del rappresentante del Ministero competente, in seno alla Commissione di merito, circa la tenuità del maggior onere che ne scaturirebbe, nonché la possibilità di farvi fronte con lo stanziamento previsto per la copertura finanziaria del provvedimento ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Posso dare l'assicurazione richiesta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 11 proposto dal senatore Donati nella nuova formulazione suggerita dal Sottosegretario di Stato Magri, di cui do nuovamente lettura:

« Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purchè in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sarà valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 12.

Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 ottobre 1961, numero 1143, è riconosciuta ai fini della progressione in carriera l'anzianità di servizio

maturata nel predetto ruolo aggiunto e nei ruoli speciali transitori.

(È approvato).

Art. 13.

Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.

Al personale che a norma dell'articolo 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva è riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.

(È approvato).

Art. 14.

Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.

A tal fine, è istituita, nel ruolo organico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, la qualifica di Ragioniere economo capo corrispondente a quella di Segretario capo.

(È approvato).

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate Tabelle, di cui do lettura:

TABELLA A.

*Personale di segreteria della carriera di concetto delle Scuole Medie
e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale*

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
202	Vice Segretario	—
229	Segretario aggiunto	dopo 4 anni
271	Segretario	dopo 3 anni nella qualifica inferiore
325	Primo Segretario	dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto
402	Segretario Principale	dopo 7 anni nella qualifica inferiore
500	Segretario Capo (1)	1/3 per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai se- gretari principali nonchè ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica.

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5 % dei posti complessivi del ruolo dei segretari.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo alla nota della Tabella A: « Nella prima applicazione della presente legge tali posti saranno conferiti tutti per merito comparativo ».

La ragione di questo emendamento è chiara: in seguito alla distinzione dei ruoli, si è determinata una situazione per cui il personale della scuola media potrà essere tutto sistemato nella misura del terzo dei posti disponibili, il che invece non avverrebbe per il personale della scuola secondaria superiore. Si ritiene, quindi, opportuno, mettere a disposizione di quest'ultima tutti i posti attualmente esistenti, che pur tuttavia non saranno sufficienti a soddisfare le aspirazioni del personale in servizio.

S P I G A R O L I , *relatore*. L'emendamento proposto dal Governo tenderebbe in qualche modo ad attenuare la sperequazio-

ne che verrebbe a crearsi tra i segretari delle scuole secondarie superiori e i segretari della scuola media. Purtroppo, però, la sperequazione rimane.

Innanzitutto, mentre per la scuola media si possono sistemare al coefficiente 500 tutti coloro che hanno i requisiti (infatti, secondo i dati in mio possesso vi sarebbero 76 posti disponibili e soltanto 26 persone che hanno maturato l'anzianità necessaria), per i licei si avrebbero a disposizione più o meno 16 posti e i segretari che hanno maturato i requisiti sono 26. Con la primitiva dizione di questi 26 soltanto 9 avrebbero potuto essere sistemati. Con la nuova dizione ne saranno sistemati 16. Ne rimangono fuori, quindi, circa una decina.

In secondo luogo, oltre a non eliminare totalmente la sperequazione, si crea un altro inconveniente: si impedisce a coloro che non hanno i requisiti di passare al coefficiente 500 mediante esame. Quindi, per un certo

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

43ª SEDUTA (14 maggio 1965)

tempo l'accesso al coefficiente 500 rimarrà bloccato, in quanto i posti saranno tutti occupati per merito comparativo.

Mi chiedo se non sia possibile attenuare questo inconveniente togliendo la distinzione tra i due organici, almeno nella prima applicazione della legge. In tal modo si potrebbero infatti utilizzare i posti che rimarrebbero vacanti per la scuola media. Ciò farebbe, indubbiamente, sorgere qualche difficoltà da un punto di vista organizzativo, ma è l'unico modo per sistemare tutti, anche quel personale dei licei che altrimenti rimarrebbe fuori.

Vorrei che il Governo esaminasse attentamente questa possibilità. Se vi fosse, però, una opposizione recisa, non insisterei.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto, senatore Spigaroli, che l'emendamento viene incontro in qualche modo alle aspirazioni degli interessati. Ritengo però che l'esigenza non

sia tale da poterci indurre a ritornare sulla distinzione degli organici, la quale è stata attuata in data recente e a ragion veduta.

S P I G A R O L I , *relatore*. Si tratterebbe di un ritorno momentaneo. Ad ogni modo, non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente ad aggiungere alla nota (1) della Tabella A le seguenti parole: « Nella prima applicazione della presente legge tali posti saranno conferiti tutti per merito comparativo ».

(È approvato).

Metto ai voti la Tabella A con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

TABELLA B.

Personale di segreteria del ruolo ad esaurimento.

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
180	Segretari di 5ª classe . .	—
202	Segretari di 4ª classe . .	dopo 6 anni di servizio
229	Segretari di 3ª classe . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 4ª classe
271	Segretari di 2ª classe . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 3ª classe
325	Segretari di 1ª classe . .	dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 2ª classe.

(È approvata).

TABELLA C.

Carriera esecutiva - Applicati di segreteria.

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
173	Applicato aggiunto	—
180	Applicato	dopo 2 anni di servizio
202	Primo Applicato	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Applicato principale	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Applicato Capo	dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di applicato principale.

(È approvata).

TABELLA D.

Carriera esecutiva - Aiutanti tecnici.

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
173	Aiutante tecnico aggiunto	—
180	Aiutante tecnico	dopo 2 anni di servizio
202	Primo aiutante tecnico	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Aiutante tecnico principale	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Aiutante tecnico capo	dopo 23 anni di servizio.

(È approvata).

TABELLA E.

Carriera ausiliaria - Bidelli (a)

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
159	Bidello	—
173	Primo bidello	dopo 6 anni di servizio
180	Bidello capo	dopo 10 anni di servizio

} a ruolo aperto

(a) Compresi quelli addetti ai servizi di Educazione fisica, di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)43^a SEDUTA (14 maggio 1965)

S P I G A R O L I , *relatore*. A proposito della Tabella E, vorrei richiamarmi alla preoccupazione manifestata dal senatore Bellisario in merito ai bidelli e bidelli capi.

Noi stabiliamo il passaggio a ruolo aperto da primo bidello a bidello capo, perciò si potranno avere nella stessa scuola diversi bidelli capi, senza possibilità di precisare chi deve avere i privilegi e le mansioni dell'attuale bidello capo.

Ora, io penso che sia necessario chiarire.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrà fare con una circolare.

S P I G A R O L I , *relatore*. L'unico elemento di distinzione potrà essere quello dell'anzianità.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Va bene.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione la Tabella E.

(È approvata).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari